

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

48.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACERBO

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		
Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito	925	Costruzione di casette minime a carico dello Stato in Roma e in Ronchi dei Legionari 929
Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (<i>Approvato con emendamento</i>)	926	Sui lavori della Commissione 930
Riduzione di spese relative ai servizi civili	927	
Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei combattenti	928	La riunione comincia alle 17.
Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari	928	PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bruchi, Morselli, Ricchioni, Molfino, Colombati, Arcidiacono, Pascolato, Mazzini, Arlotti, Bibolini, Bruni, Cenzato, Da Empoli, Frignani, Giaratana, La Rocca, Masetti e Pesenti.
Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulle entrate dovute da professionisti richiamati alle armi	929	Constata che la Commissione è in numero legale.
Deroga al limite posto dall'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze	929	PALERMO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.
Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio Esercito	929	(È presente il <i>Ministro delle finanze</i> , Thaon di Revel).
		Discussione del disegno di legge: Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito. (898)
		SPINELLI, <i>Relatore</i> , rileva che questo disegno di legge non modifica il meccanismo delle norme sulla imposta complementare, ma

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

soltanto inasprisce le aliquote, essendo la addizionale applicata nella misura minima del 25 per cento elevabile al 100 per cento.

Domanda al Ministro delle finanze se questo provvedimento ha carattere provvisorio, così come sembra emergere dalla relazione al disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che dallo stesso titolo del disegno di legge risulta che si tratta di una addizionale di guerra.

SPINELLI, *Relatore*, domanda se — dato che con altro provvedimento si provvede a sospendere la riscossione della imposta di ricchezza mobile per alcune categorie di richiamati alle armi — vi sarà analoga sospensione anche per la complementare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che la complementare tiene conto non soltanto di redditi derivanti da lavoro, ma anche di altri redditi che possono essere goduti nonostante la guerra. Perciò è giustificata soltanto la sospensione della imposta di ricchezza mobile per i professionisti richiamati alle armi. Assicura tuttavia che ha già dato istruzioni agli uffici tributari, perchè si avvalgano delle facoltà di legge di sospendere le esazioni quando ciò sia socialmente utile.

CAPRI-CRUCIANI raccomanda al Ministro delle finanze che voglia esaminare l'opportunità, dando istruzioni agli uffici nel senso di accertare con la dovuta inflessibilità i nuovi elementi di reddito, che, considerando la base presuntiva, del tributo almeno nel primo periodo, sia evitato un aumento dell'imponibile in concomitanza con l'aumento delle aliquote per quelle ditte che non presentino nuovi specifici titoli di reddito e svolgano invece la normale attività produttiva.

Intende con ciò principalmente alludere a quei contribuenti per i quali la prevalenza del reddito accertabile sia di natura agricola.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali. (899)

FABBRICI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge riproduce fundamentalmente le norme contenute nei decreti luogotenenziali

12 ottobre 1915, n. 1510 e 28 febbraio 1918, n. 237, con un'attenuazione del tributo se si tiene conto dell'allineamento valutario.

Soggetti passivi del tributo sono due categorie di cittadini:

a) gli amministratori di società anonime ed i soci accomandatari di società in accomandita per azione che percepiscono compensi sotto qualsiasi forma di partecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, di diarie, di altre analoghe retribuzioni ed indennità;

b) gli amministratori delegati, soci accomandatari in generale, direttori generali, direttori tecnici e procuratori di società commerciali su tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso.

Rientrano in questa categoria le persone che, avendo mansioni analoghe, percepiscono compensi di natura simile da Enti, istituti di qualsiasi genere, pubblici o privati, tenuti alla pubblicazione del bilancio (articolo 7).

Per contenere l'onere del nuovo tributo straordinario l'articolo 10 stabilisce che quando la stessa persona appartenga ad entrambe le categorie, le due tassazioni sono eseguite distintamente: la determinazione dell'imponibile, però, viene fatto sommando i compensi stabiliti sia all'articolo 1 che all'articolo 7. In tal modo le aliquote vengono stabilite in rapporto all'entità dei compensi di ciascuna categoria.

Due osservazioni si ritiene doveroso sottoporre alla considerazione del Ministro proponente:

1°) Il disegno di legge non stabilisce fino a quale data sarà dovuto il nuovo straordinario tributo, mentre il decreto luogotenenziale del 1918 stabiliva la cessazione del tributo stesso con l'approvazione del bilancio successivo al 31 dicembre dell'anno in cui veniva conclusa la pace (articolo 10). Non è inopportuno che questa norma sia introdotta nella legge.

2°) L'imposta non colpisce gli stipendi fissi, qualunque ne sia l'entità, ma soltanto i proventi determinati da partecipazioni, interessenze, provvigioni percepite in aggiunta allo stipendio fisso.

Non si tiene conto in tal modo della situazione di quei dipendenti aventi le qualifiche indicate all'articolo 7 che sono retribuiti soltanto a provvigioni, nè della possibilità di evasioni tributarie alle quali si presta la legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Risponderebbe pertanto a giustizia distributiva ed all'interesse dell'erario inserire nella legge due nuove norme:

1^o) una colla quale si stabilisca il limite, oltre il quale, i dipendenti indicati all'articolo 7, che siano retribuiti soltanto a provvigione, siano assoggettati all'imposta straordinaria;

2^o) una con la quale si stabilisca un limite allo stipendio fisso non soggetto al nuovo tributo; oppure una norma con la quale si disponga che sono soggetti al nuovo tributo gli aumenti agli stipendi fissi concessi dopo l'entrata in vigore della legge. Senza tale accorgimento sarebbe facile stendere la legge tramutando in stipendio fisso l'importo presunto delle provvigioni od interessenze o una parte di essi, ciò che non pregiudicherebbe gli interessi del datore di lavoro quando lo stipendio fisso sia superiore all'importo sul quale per legge viene calcolata l'indennità di licenziamento.

Rileva, infine, che molto opportunamente il disegno di legge stabilisce l'obbligo della rivalsa per evitare che l'onere del nuovo tributo si sposti dai percipienti i redditi agli Enti che li corrispondono.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, per quanto concerne la mancanza di termine di scadenza della legge, rileva l'opportunità che esso non venga fissato nelle attuali condizioni, per ovvie considerazioni. Anche altre leggi di carattere tributario portate all'esame della Commissione mancano, volutamente, di un termine di scadenza. Verrà naturalmente il giorno in cui tutto il periodo di emergenza potrà essere sistemato ed anche queste leggi di emergenza saranno messe a posto.

Per quanto concerne le provvigioni non legate ad uno stipendio fisso, nota che queste vengono già colpite dall'imposta di congiuntura e quindi non sarebbe giusto applicare una ulteriore sovrimposta.

PAROLARI non è perfettamente convinto dell'opportunità di escludere dalla nuova imposta straordinaria gli stipendi degli amministratori e dirigenti quando raggiungano una notevole altezza.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 10*).

FABBRICI, *Relatore*, all'articolo 11 propone di completarne la dizione nei seguenti termini:

« Per l'applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 7 valgono le norme degli articoli 4, 5 e 6 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(*L'articolo 11 è approvato nel testo proposto dal Relatore — Si approva anche l'articolo 12*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riduzioni di spese relative a servizi civili. (894)

BOLZON, *Relatore*, afferma che col disegno di legge in esame si tende ad operare tutte le possibili riduzioni negli stanziamenti di bilancio, in modo da realizzare le maggiori economie in vista delle eccezionali esigenze della Nazione.

Opportunamente quindi vengono sospese tutte le autorizzazioni di spese straordinarie ad eccezione di quelle che riguardano le amministrazioni militari. È data facoltà però alle amministrazioni civili interessate di eseguire anche le opere straordinarie quando ciò sia necessario per evitare danni rilevanti alle opere già iniziate o quando lo consiglino inderogabili esigenze.

PRESIDENTE è certo di interpretare il pensiero della Commissione, plaudendo alla iniziativa del Ministro delle finanze e raccomanda che l'applicazione del provvedimento sia fatta con estremo rigore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ringrazia il Presidente e riafferma la assoluta necessità di questo provvedimento, imposto da un esame preventivo di quello che potrà essere approssimativamente il costo della presente guerra, calcolato in circa 10 miliardi mensili. Somme dello stesso ordine di grandezza sono state calcolate dalla Francia ed Inghilterra per il costo della loro attuale guerra.

Ricorda che il conflitto 15-18 costò all'Italia circa 177 miliardi, di cui 97 effettivamente spesi durante la guerra ed il resto nel dopoguerra.

Ritiene peraltro che la cifra di 120 miliardi annui di lire suindicata sia stata prevista in eccesso, pur tenuto conto che l'Italia ha maggiori spese da affrontare che non altri paesi belligeranti. Mentre però le spese previste rappresentano per l'Inghilterra appena il 40 per cento del reddito nazionale, e per la Francia il 50 per cento; per l'Italia le spese previste assorbirebbero l'intero reddito nazionale. Per tale ragione più che ad un ulteriore inasprimento dei tributi bisogna ricor-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rere ad una politica finanziaria di circuito chiuso. Di qui il blocco degli stipendi, salari, costruzioni, ecc. ed il presente provvedimento col quale lo Stato blocca anche le proprie spese in modo da realizzare notevoli economie.

Prende occasione da questo provvedimento per affermare che anche l'acquisto di case e terreni avrà una speciale disciplina fiscale e che l'Amministrazione finanziaria, per quanto concerne i titoli a reddito variabile, è pronta a reagire se sarà necessario, anche con lo stabilire la nominatività dei titoli: bisogna infatti in ogni modo assicurare che il danaro rifluisca nelle casse dello Stato, facendo sì che la circolazione diventi risparmio ed il risparmio titolo di Stato.

CERUTTI GIUSEPPE rileva il fiducioso ottimistico e tranquillo andamento delle Borse, e ritiene che le future tendenze non giustificano l'adozione del grave provvedimento della nominatività, cui fece cenno il Ministro, provvedimento che tanto influirebbe sull'economia produttrice e risparmiatrice.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dà atto che le Borse in questi primi giorni di guerra si sono regolate molto bene, dimostrando fiducia nei titoli, senza provocare apprezzabili oscillazioni.

PRESIDENTE desidera rinnovare i più vivi ringraziamenti al Ministro sia per il provvedimento, sia per le importanti delucidazioni date alla Commissione.

Pone in discussione agli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei combattenti. (895)

LANDI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge si ispira a due principi che devono incontrare l'entusiastica approvazione della Commissione: quello della solidarietà dei lavoratori non mobilitati a favore delle famiglie dei lavoratori in guerra, concetto questo solidaristico che ha la base oltrechè dell'economia anche dei principi sociali e politici del fascismo; ed inoltre quello della necessità

affermata anche da questa Commissione che gli oneri fiscali, opportunamente graduati, vengano estesi a tutte le categorie di lavoratori che sono quindi chiamate con tutte le altre a concorrere all'efficienza economica del Paese. Propone perciò l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. (896)

BRIZI, *Relatore*, rileva che, per ovvie considerazioni, il disegno di legge assai opportunamente proroga di un anno i termini di prescrizione per le tasse di registro, di successione, ipotecarie, in surrogazione del bollo e del registro, di negoziazione dei titoli, assicurazioni, manomorta, concessioni governative e bollo. Rileva essere prevedibile che prossimamente l'amministrazione finanziaria potrà, per analoghe ragioni di necessità, prendere provvedimenti del genere in altri settori tributari. Col provvedimento si tutela non soltanto l'interesse dell'amministrazione, ma anche quello dei contribuenti, che, per essere richiamati alle armi, sarebbero impediti di compiere tempestivamente gli atti aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione. Lo Stato potrà così anche meglio utilizzare, in questo gravissimo momento di lavoro, una notevole parte del personale addetto ai servizi ispettivi.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge, con una modifica all'articolo 1° nel senso di estendere la proroga anche ai termini di decadenza, datochè taluni termini non sono propriamente prescrittivi del diritto, bensì di decadenza dall'azione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, pur riconoscendo il fondamento di tale disposizione, ritiene non necessario introdurre l'emendamento segnalato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulle entrate dovute da professionisti richiamati alle armi. (897)**

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge prevede uno sgravio, sia pure temporaneo, a differenza degli altri provvedimenti presentati in questo ultimo periodo. Infatti il disegno di legge tende ad alleviare la situazione preoccupante in cui sarebbero venuti a trovarsi i professionisti tassati in categoria C1, richiamati alle armi se fossero stati costretti a continuare a pagare la ricchezza mobile e la imposta generale sulle entrate pur essendo venute meno le loro entrate professionali.

Osserva che l'ultimo comma dell'articolo unico prevede per i professionisti il ripristino di queste tasse dal primo giorno del secondo mese successivo al congedamento. Per un evidente errore di stampa però, nell'ultimo comma è stata omessa la parola «giorno».

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge con tale rettifica.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico con la rettifica proposta dal relatore di aggiungere nel 3° comma la parola «giorno» fra le parole «dal primo» e le parole «del secondo».

(L'articolo unico è approvato con tale modifica).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Deroga al limite posto dall'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobigliamento della villa «All'Erta» in Firenze. (853)

GIGLIOLI, *Relatore*, propone l'approvazione di questo disegno di legge, con la quale si autorizza l'acquisto da parte dell'Amministrazione del patrimonio dello Stato della villa «All'Erta» in località Montughi, per avere in Firenze una sede degna per ospitare auguste personalità.

Il prezzo di acquisto è stato riconosciuto equo in lire 1,800,000, mentre per i lavori di

adattamento e di ammobigliamento potranno occorrere altre 600 mila lire.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. (878)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, dichiara trattarsi di un ulteriore stanziamento di 16 miliardi di lire da valere fino al 31 dicembre 1940-XIX per il finanziamento delle spese straordinarie imposte dalla guerra. Queste somme si aggiungono a quelle già stanziante con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310.

Propone l'entusiastica approvazione del provvedimento, diretto a rendere sempre più potente la nostra preparazione bellica.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi dei Legionari. (882)

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, nota che questo provvedimento mira a stabilire una conveniente ospitalità per le famiglie rimpatriate dall'estero. Naturalmente tutto quello che si fa per questi italiani, che tornano nel grembo d'Italia è sempre poco, e i limiti nei quali è fissato e inquadrato il provvedimento sono pertanto accettabili. D'altra parte con esso si mira a contenere entro i più ristretti limiti possibili i fitti, perchè se questi alloggi per i rimpatriati venissero a costare molto, si frustrerebbe lo scopo di dare a costoro la gioia del ritorno.

Rileva, però, che in un recente provvedimento avente per oggetto l'approvazione di mutui fatti all'Istituto fascista per le case popolari del Governatorato di Roma, mutui autorizzati appunto allo scopo di consentire all'Istituto stesso di far fronte anche al bisogno di case minime in Acilia, Nettunia, ed

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in altre località, era stabilito che l'Istituto per le Case popolari di Roma rinunciava ad ulteriori contributi dello Stato; invece questo provvedimento prevede nuovi contributi. Propone, tuttavia, l'approvazione del disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che il precedente disegno di legge, cui ha accennato il relatore Capri-Cruciani, si riferiva ad una sistemazione di rapporti esauriti. Da tale sistemazione erano esclusi i casi specificatamente previsti in questo disegno di legge.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE, avverte che la prossima riunione della Commissione del Bilancio avrà luogo venerdì 14 giugno alle ore 11.

La riunione termina alle 17,50.

ALLEGATO**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI****Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito. (898)****ART. 1.**

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, è istituita a favore dello Stato un'addizionale straordinaria all'imposta complementare progressiva sui redditi.

L'addizionale è applicata con le aliquote seguenti:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 10,000 a lire 30,000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 30,000.01 a lire 174,000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 174,000.01 a lire 485,000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori alle lire 485,000.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, è elevata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta complementare applicabile ai redditi di categoria *D* a' sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita colla presente legge, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione.

L'addizionale viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed iscritta negli stessi ruoli insieme con l'imposta.

Tuttavia, l'addizionale relativa al secondo semestre dell'anno 1940-XVIII sarà iscritta in ruoli straordinari, e le quote relative ripartite in tre rate scadenti il 10 ottobre 1940-XVIII, il 10 dicembre 1940-XIX e il 10 febbraio 1941-XIX.

ART. 3.

L'addizionale straordinaria non si applica alla quota integrativa dell'imposta personale

progressiva sui celibi, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 del Regio decreto 13 febbraio 1927-V, n. 124 e successive modificazioni.

ART. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli nominativi per la imposta complementare sul reddito sono soggetti a pubblicazione, secondo le vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette, restando abrogato l'articolo 5 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1925-III, n. 241.

Rimangono ferme le norme dell'articolo 24 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, per quanto riguarda gli elementi costitutivi dei singoli accertamenti.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali. (898)**ART. 1.**

Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle società anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma, di compartecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, diarie, o di altre analoghe retribuzioni o indennità, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* come reddito proprio della società od ente o

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

classificati in categoria C², che siano percepiti dai consiglieri di amministrazione o da commissari ordinari o straordinari di enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

ART. 2.

L'imposta straordinaria stabilita dalla presente legge si applica sui compensi maturati dal 1° gennaio 1940-XVIII qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico.

ART. 3.

L'imposta straordinaria non si applica se i compensi ai consiglieri d'amministrazione corrisposti da una o da più società non raggiungono complessivamente le lire 10,000.

Sulle quote eccedenti le lire 10,000 si applicano le seguenti aliquote:

5 per cento sulla quota che supera lire 10,000 e sino a lire 20,000;

10 per cento sulla quota che supera lire 20,000 e sino a lire 35,000;

15 per cento sulla quota che supera lire 35,000 e sino a lire 50,000;

20 per cento sulla quota superiore a lire 50,000.

ART. 4.

L'imposta istituita con la presente legge sarà pagata direttamente dalle società ed enti indicati all'articolo 1 con l'obbligo della rivalsa mediante ritenuta verso i singoli percipienti.

L'imposta stessa sarà applicata con le aliquote stabilite dall'articolo precedente, sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore, quali risultano dai bilanci approvati e dalle deliberazioni ad essi relative.

L'imposta è iscritta a ruolo a nome della società ed è pagata in unica rata.

Ove risulti che le società ed enti non abbiano esercitata la rivalsa verso i singoli assegnatari, l'imposta sarà nuovamente accertata a carico degli assegnatari stessi ed alla società od ente sarà applicata per la trasgressione una sovratassa pari al 50 per cento dell'ammontare della imposta non trattenuta.

ART. 5.

Le società ed enti indicati all'articolo 1, nello stesso termine stabilito per l'imposta di ricchezza mobile, debbono dichiarare l'am-

montare dei compensi soggetti alla imposta straordinaria.

Alla dichiarazione deve essere unito un elenco completo dei compensi di qualsiasi natura corrisposti, assoggettati a ritenuta di rivalsa, con la indicazione nominativa dei percipienti e del loro domicilio fiscale, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

ART. 6.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i contribuenti soggetti all'imposta straordinaria di cui all'articolo 1, debbono presentare all'Ufficio delle Imposte del loro domicilio fiscale la denuncia di tutti i compensi, riscossi nell'anno precedente dalle diverse società ed enti, indicando l'ammontare dell'imposta straordinaria trattenuta su ciascuno di essi.

L'Ufficio delle Imposte deve eseguire la liquidazione suppletiva per l'applicazione delle aliquote stabilite dall'articolo 3 sulla cifra globale dei compensi.

ART. 7.

Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti, dalle società commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici, amministrativi, sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, classificati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C², che siano percepiti da persone aventi le funzioni indicate al comma predetto presso enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

L'imposta stabilita dal presente articolo non è applicabile quando i compensi siano assoggettati all'imposta straordinaria di cui all'articolo 1.

ART. 8.

Sono comprese nello stipendio fisso indicato all'articolo precedente le doppie mensilità o le gratificazioni ordinarie stabilite come

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

remunerazione ordinaria sulla base dei contratti collettivi di lavoro e comprese nei contratti individuali stipulati anteriormente alla data di applicazione, nonchè gli assegni famigliari.

In mancanza di stipendio fisso, o quando lo stipendio non raggiunga le lire 20,000 annue, sono esenti dall'imposta straordinaria le prime 20,000 lire di compensi ovvero la parte di essi, che, unita allo stipendio, occorre per raggiungere le 20,000 lire.

ART. 9.

L'imposta straordinaria, di cui all'articolo 7, non si applica se i compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate all'articolo precedente non raggiungono complessivamente le lire 10,000.

Sulle quote eccedenti le lire 10,000 si applicano le seguenti aliquote:

5 per cento sulla quota che supera lire 10,000 e sino a lire 20,000;

10 per cento sulla quota che supera lire 20,000 e sino a lire 35,000;

15 per cento sulla quota che supera lire 35,000 e sino a lire 50,000;

20 per cento sulla quota superiore a lire 50,000.

ART. 10.

Quando nella stessa persona siano riunite cariche i cui compensi rientrano sotto l'applicazione sia dell'imposta straordinaria stabilita dall'articolo 1 sia di quella stabilita dall'articolo 7, le due tassazioni sono eseguite distintamente, ad eccezione del computo minimo imponibile, a formare il quale concorrono tutti i compensi di qualsiasi natura.

ART. 11.

Per l'applicazione della imposta stabilita dall'articolo 7 valgono le norme degli articoli 4, 5 e 6.

ART. 12:

Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive, e per quante altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Riduzioni di spese relative ai servizi civili. (894)

ART. 1.

Allo scopo di ridurre nei limiti strettamente indispensabili le spese dello Stato concernenti i servizi civili, in vista delle attuali esigenze straordinarie della difesa della Nazione, è disposta la revisione:

1°) di tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato, e dei bilanci delle aziende ed Amministrazioni statali a ordinamento autonomo, per l'esercizio finanziario 1940-41, destinati a spese straordinarie per opere pubbliche o di qualsiasi altra natura, nonchè a spese ordinarie di carattere non obbligatorio;

2°) delle autorizzazioni, risultanti da speciali disposizioni di spese straordinarie, che potranno essere sospese, limitate o diversamente ratizzate;

3°) dei limiti d'impegno fissati, per l'esercizio predetto, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e di quello per l'agricoltura e le foreste.

Il presente articolo non si applica agli stanziamenti e alle autorizzazioni di spese riguardanti le Forze armate o i servizi dello Stato organizzati militarmente.

ART. 2.

Le riduzioni di stanziamento agli effetti del n. 1 del precedente articolo sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i singoli Ministri.

A partire dalla pubblicazione della presente legge nessun impegno può essere assunto in relazione alle autorizzazioni indicate ai numeri 2 e 3 del precedente articolo fino a quando, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i singoli Ministri, non siano stati adottati i provvedimenti necessari ai sensi di quanto è previsto ai numeri medesimi.

ART. 3.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi iscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.

Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, può essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventiva-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.

È altresì sospesa l'efficacia delle deliberazioni già adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario, non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.

Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non più tardi del 31 luglio 1940-XVIII.

In caso di inadempienza viene provveduto d'ufficio dall'autorità competente.

ART. 4.

Gli enti pubblici non considerati nel precedente articolo 3, compresi quelli sindacali e i rispettivi istituti collaterali, adotteranno provvedimenti analoghi a quelli indicati nell'articolo medesimo, con le modalità e nei termini che saranno ad essi assegnati dai Ministri competenti.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto sino al 30 giugno 1941-XIX.

Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati. (895)

ART. 1.

È istituito un contributo straordinario sui salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposti dallo Stato, da altri enti e da privati ai propri operai addetti ad aziende, officine o stabilimenti che non siano assoggettati ad imposta di ricchezza mobile.

ART. 2.

Il contributo è stabilito nella misura del 2 per cento sul trattamento complessivo di cui fruiscono i prestatori d'opera.

ART. 3.

I contributi devono essere trattenuti dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei salari e delle altre retribuzioni indicate negli articoli precedenti.

ART. 4.

Entro il giorno 5 di ogni mese, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio del Registro, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento, la denuncia in doppio esemplare dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati nel mese precedente ai propri operai, con l'indicazione del contributo dovuto, versandone contemporaneamente l'importo.

I datori di lavoro sono obbligati ad eseguire le trattenute stabilite dall'articolo 2 della presente legge; ove consti che detto obbligo non sia stato adempiuto, il contributo potrà essere nuovamente riscosso a carico del prestatore d'opera.

ART. 5.

L'Ufficio del Registro, nei dieci giorni successivi, trasmette all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il proprio domicilio fiscale, il secondo esemplare di ciascuna denuncia debitamente vistato, con l'indicazione della somma riscossa, della data e numero della relativa quietanza.

ART. 6.

L'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette esegue il controllo delle denunce presentate in base agli elementi di cui è in possesso o che può richiedere valendosi dei mezzi e delle facoltà previste per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile. Nel caso di omissione o di inesatta denuncia, provvede ad accertamento di ufficio nei confronti del datore di lavoro.

Le somme definitivamente accertate dall'Ufficio distrettuale sono iscritte in un ruolo straordinario da riscuotere in unica rata.

ART. 7.

Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione mediante ruolo, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

ART. 8.

Tutte le somme versate all'Ufficio del Registro o iscritte a ruolo in applicazione della presente legge sono devolute ad integrazione del fondo per l'assistenza alle famiglie dei richiamati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari. (896)

ART. 1.

Sono prorogati di un anno i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) Articoli 136 e 137 della legge del Registro, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;

2°) Articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3°) Articolo 11 della legge sulle tasse ipotecarie, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4°) Articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280;

5°) Articolo 16 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

6°) Articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

7°) Articolo 35 della legge tributaria sulla manomorta, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

8°) Articolo 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9°) Articolo 73 della legge del bollo, Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi. (897)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è sospesa, su domanda degli interessati, la riscossione dell'imposta

di ricchezza mobile e delle relative addizionali dovute da contribuenti iscritti nella categoria C1, la cui attività professionale sia cessata a causa del richiamo alle armi.

È del pari sospeso, a decorrere dalla data suddetta, il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi, contemplati negli accordi 6 febbraio 1940-XVIII, n. 90.825 e n. 90.872, stipulati a' sensi dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, giusta le norme che saranno determinate con appositi accordi complementari.

La sospensione cesserà di avere effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al congedamento, salvo rimborso o sgravio definitivo delle quote relative al periodo di effettiva permanenza sotto le armi, compreso il mese successivo a quello del congedamento.

Deroga al limite posto dall'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze. (853)

ART. 1.

Ai pagamenti inerenti all'acquisto, all'adattamento e all'ammobiliamento della villa « all'Erta » sita in Firenze, località Montughi, è consentito di procedere mediante aperture di credito, e a tal fine il limite stabilito nell'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato è elevato a lire 3,000,000.

ART. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di adattamento di cui al precedente articolo è autorizzata la deroga alle disposizioni del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad elevare con proprio decreto da lire 2,400,000 a lire 3,000,000 lo stanziamento occorrente per l'acquisto, l'ammobiliamento e l'adattamento dell'immobile di cui alla presente legge.

ART. 4.

È approvato e reso esecutivo, nella forma e nella esecuzione già effettuata, il contratto stipulato il 21 marzo 1940-XVIII presso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'Intendenza di finanza di Firenze, relativo all'acquisto da parte del patrimonio dello Stato della villa di cui alla presente legge.

ART. 5.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° giugno 1940-XVIII.

Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. (878)

ART. 1.

Il Ministro della guerra è autorizzato ad assumere fino al 31 dicembre 1940-XIX, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di 16 miliardi in aggiunta alle somme già stanziare per le spese predette con legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310.

ART. 2.

In aggiunta alle somme stanziare nell'esercizio 1939-40 al capitolo 67-*bis* ed ai 4 miliardi rimasti da stanziare in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41, fino al 31 dicembre 1940-XIX, in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire 6 miliardi e verranno gradualmente iscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi.

Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti, verranno disposti a partire dal 1° gennaio 1941-XIX in relazione al fabbisogno.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi dei Legionari. (882)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 24,000,000 per la costruzione, a carico dello Stato, di case minime in Roma, da eseguirsi per lire 12,000,000 a cura del Governatorato di Roma e per lire 12,000,000 a cura dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

I cennati gruppi di case verranno ceduti rispettivamente al Governatorato di Roma e al predetto Istituto autonomo di case popolari alle condizioni che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 3,000,000 per costruzioni, nei limiti della spesa stessa, di case minime in Ronchi de' Legionari a mezzo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

Le dette case verranno cedute alle condizioni che verranno fissate con altra convenzione da stipularsi con le stesse norme di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione delle dette somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di lire 12,000,000 nell'esercizio 1939-40, di lire 12,000,000 nell'esercizio 1940-41, e di lire 3,000,000 nell'esercizio 1941-42.